

Risposta n. 267/2025

OGGETTO: bollo istanza cambio cognome presentata per il tramite degli uffici consolari

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La XXX (di seguito anche "*Ente*" o "*Istante*") rappresenta di essere «*competente ai sensi dell'articolo 89 d.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 a ricevere e decidere delle istanze di cambiamento del nome e/o del cognome presentate dai cittadini italiani*».

Riferisce altresì che «*i cittadini italiani residenti all'estero possono presentare istanza per il tramite del consolato o dell'Ambasciata di residenza competente*».

Posto che la presentazione dell'istanza di cambio nome e/o cognome è normalmente soggetta all'applicazione dell'imposta di bollo, l'*Istante* chiede di conoscere «*se, in applicazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, che prevedono che dal 1° gennaio 2025, gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici*

e consolari non siano soggetti all'imposta di bollo, anche le istanze di cambio nome e cognome e gli atti ad esse conseguenti (decreti di affissione e decreti definitivi di cambio nome e cognome) siano esenti dalla citata imposta di bollo».

Riferisce di un comportamento difforme da parte dei Consolati, in quanto dal mese di gennaio 2025 riceve da alcuni Consolati le istanze di cambio nome e cognome senza l'assolvimento dell'imposta di bollo, mentre le istanze ricevute da parte di altri Consolati recano l'assolvimento della stessa imposta.

Chiede, inoltre, *«di conoscere se, per il pagamento dell'imposta di bollo, anche i cittadini residenti all'estero possano avvalersi del servizio @e.bollo».*

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante non propone alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'imposta di bollo è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all'articolo 1 dispone che *«Sono soggetti all'imposta [...] gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa».*

Relativamente agli atti indicati nell'Allegato A al citato d.P.R. n. 642 del 1972 ("Tariffa"), ai sensi dell'articolo 3 della stessa Tariffa è previsto l'assoggettamento all'imposta, tra l'altro, delle *«Istanze [...] dirette agli uffici e agli organi dello Stato, [...] tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili».*

Al riguardo, come chiarito dalla risoluzione del 18 marzo 2008, n. 100/E, per *«istanze, petizioni, ricorsi diretti agli uffici e organi dell'Amministrazione sono da intendere tutti quegli atti che, sotto qualsiasi forma, sono indirizzati alle Amministrazioni indicate dallo stesso articolo 3, per chiedere l'emanazione di una deliberazione in relazione a un determinato oggetto, ovvero l'adozione di un provvedimento, oppure il rilascio di certificati, estratti, copie e simili»*.

Il successivo articolo 4 della medesima Tariffa, inoltre, prevede il pagamento dell'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio per gli *«Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni, [...], nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta»*.

Con riferimento alle *"Modificazioni del nome o del cognome"*, l'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il *"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della l. 15 maggio 1997, n. 127"* stabilisce che *« Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.*

Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere [...]».

L'articolo 90 del citato d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che *«1. Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso.*

1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.».

Il successivo articolo 92 del citato d.P.R. n. 396 del 2000, rubricato "Decreto di concessione del prefetto" stabilisce altresì che *«1. Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.*

2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.

3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opposenti.».

Con riferimento alle esenzioni fiscali l'articolo 93 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che *«In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale, le domande e i provvedimenti contemplati*

in questo capo, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall'interessato sono esenti da ogni tassa».

Atteso il quadro giuridico di riferimento sopra riportato, in merito al quesito posto, si evidenzia che l'articolo 4, comma 2 del d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, recante *«Disposizioni in materia di imposta di bollo e di imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine»*, ha modificato il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, in materia di *"Ordinamento e funzioni degli uffici consolari [...]"*, disponendo all'articolo 64, dopo il comma 1, l'inserimento del comma 1-bis il quale stabilisce che *«Gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari non sono assoggettati a imposta di bollo»*.

L'esclusione dall'applicazione dell'imposta di bollo è prevista solo per gli atti adottati dagli uffici diplomatici e consolari e per quelli ricevuti dagli stessi; con riferimento a questi ultimi, si ritiene che si tratti di quegli atti o istanze indirizzati agli uffici diplomatici e consolari e finalizzati all'emanazione di provvedimenti di competenza di questi ultimi, per i quali vengono applicati i diritti consolari.

In tal senso depone anche la relazione illustrativa al d.lgs. 139 del 2024 la quale afferma che *«la disposizione di cui al comma 2 accorpa l'imposta di bollo con i diritti riscossi dagli uffici consolari, semplificando la disciplina e, conseguentemente, gli adempimenti a carico dell'utente»*.

Nel caso di specie, l'Istante precisa che i cittadini italiani residenti all'estero possono presentare l'istanza per la modifica del nome o del cognome anche *«per il tramite del consolato o dell'Ambasciata di residenza competente.»*.

Ciò posto, dal quadro giuridico sopra riportato, che evidenzia la competenza del Prefetto ad emanare il decreto di concessione della modifica del nome o del cognome richiesta dai cittadini italiani, consegue che la presentazione dell'istanza in questione per il tramite del consolato o dell'ambasciata di residenza competente è una possibilità ulteriore prevista per i cittadini italiani residenti all'estero che, tuttavia, non modifica l'iter normativo della richiesta di cambio di nome o cognome che *«è presentata al prefetto della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza»*.

E' il prefetto, infatti, che *«accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto»*.

Tanto premesso, l'istanza di modifica del nome o del cognome, rientrando tra quelle tendenti a ottenere un provvedimento amministrativo, è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, fin dall'origine, ai sensi del sopra richiamato articolo 3 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, anche se presentata agli uffici diplomatici e consolari che fanno solo da tramite per veicolare la richiesta agli organi competenti a riceverla, al fine dell'emanazione del provvedimento e degli atti conseguenti che, a loro volta, saranno anch'essi assoggettati all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4 della predetta Tariffa.

Una interpretazione differente, inoltre, determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani (residenti in Italia) che devono necessariamente presentare la medesima richiesta alla Prefettura e non per il tramite del consolato o dell'Ambasciata di residenza competente.

Al riguardo si ribadisce che, nel caso in cui il cambiamento di nomi e cognomi sia richiesto perché *«ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale»*, alla relativa

istanza non si applica l'imposta di bollo, come previsto dal sopra citato articolo 93 del d.P.R. n. 396 del 2000.

L'esenzione appena richiamata non può applicarsi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma sopra citata ciò in quanto, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, le norme agevolative fiscali rientrano tra quelle di carattere eccezionale che richiedono un'esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione e non ammettono interpretazione analogica o estensiva, con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa (cfr. *ex multis*, Corte di Cassazione, sentenza 7 febbraio 2013, n. 2925).

Infine, con riferimento alla richiesta da parte dell'*Istante* «*di conoscere se, per il pagamento dell'imposta di bollo, anche i cittadini residenti all'estero possano avvalersi del servizio @e.bollo*», si osserva che sul sito internet agenziaentrate.gov.it si trova una sezione dove sono indicate le modalità di pagamento delle imposte dall'estero ed è specificato che «*I contribuenti non residenti in Italia e non titolari di conti correnti presso banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate, possono eseguire dall'estero il versamento delle imposte dovute mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato oppure dei conti di tesoreria (per le imposte regionali e comunali), secondo le indicazioni riportate nella [...] sezione*».

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto, fermi restando gli ordinari poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)**